



Roma, 9 dicembre 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c.

Ad ASSOLAVORO

Ad ASSOSOMM

Loro Sedi

Oggetto: Nuove indicazioni per la presentazione delle richieste di rimborso del trattamento di integrazione salariale (TIS) c.d. "semplificato" conseguente a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro - mese di novembre 2020.


Come noto con il D.L. n° 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge 126 del 13 ottobre 2020, è stato ulteriormente prorogato per diciotto settimane il trattamento di integrazione salariale conseguente all'emergenza epidemiologica in atto.

Le prime nove settimane non sono sottoposte ad alcuna condizione, mentre per le restanti nove settimane, e per le ulteriori sei successivamente introdotte dal D.L. 137 del 28 ottobre 2020 c.d. "Decreto Ristori", il datore di lavoro è chiamato a versare un contributo addizionale.

Nei giorni scorsi l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso il proprio parere circa il contributo addizionale, a seguito del quale detto contributo deve essere calcolato rispetto al calo di fatturato dell'utilizzatore e versato al Fondo di Solidarietà dei lavoratori in somministrazione.

Con successiva comunicazione, saranno indicate le modalità per l'invio al Fondo delle informazioni inerenti il dettaglio delle settimane fruitive assoggettate a contribuzione addizionale relativamente ai lavoratori somministrati e il relativo importo da versare al fondo. Dette informazioni sono condizione necessaria per accedere al finanziamento statale.

Tanto premesso, le Agenzie, secondo le ordinarie modalità, possono inviare al Fondo, **dal 14 dicembre 2020 al 22 dicembre 2020** il modello di dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli elementi di dettaglio degli importi relativi al **trattamento di integrazione salariale per il mese di novembre 2020.**



La suddetta dichiarazione, integrata sulla base delle nuove disposizioni normative sopracitate, dovrà essere trasmessa compilando l'apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma <https://tis.formatemp.it>.

Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.

Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.

Gli importi dovranno essere indicati al Fondo con un'unica dichiarazione. Detti valori, pari alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, dovranno essere ripartiti tra quota retributiva e quota contributiva, calcolati secondo le modalità note, con esclusivo riferimento ai giorni di sospensione causati dal Covid 19 e non all'intera retribuzione del mese di **novembre 2020**.

Saranno successivamente comunicate tempistiche e modalità a comprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari per i quali il Fondo effettua il riconoscimento delle risorse.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino